

**DELIBERAZIONE N. 24 del 29 GIUGNO 2022**

**Oggetto:** Comuni richiedenti la Salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Accertamento dei requisiti e trasmissione al Consiglio di Distretto per le valutazioni di competenza.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17.00, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica*" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Luogo dal quale si è collegati</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele	Sede EIC	X	
3	Caiazza Raffaele	Sede EIC	X	
4	Centanni Gelsomino	Comune di Calabritto	X	
5	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
6	Coppola Raffaele	Sede EIC	X	
7	Damiano Francesco	Sede EIC	X	
8	Gioia Francesco	<b>DIMISSIONARIO</b>		
9	Melillo Lorenzo	Sede di lavoro	X	
10	Palmieri Beniamino	Comune di Montemarano	X	
11	Parente Giuseppe			X
12	Parisi Salvatore	Sede EIC	X	
13	Pelliccia Massimo	Comune di Casalnuovo di Napoli	X	
14	Pirozzi Francesco	Sede EIC	X	
15	Pirozzi Nicola			X
16	Rainone Felice	Sede EIC	X	
17	Romano Roberto	Sede EIC	X	
18	Sarnataro Luigi	Sede EIC	X	
19	Scotto Giuseppe	Sede EIC	X	
20	Supino Stanislao	Abitazione	X	

Il Presidente ha preso atto che sono presenti n. 17 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante, dalla Sede dell'Ente.

## IL COMITATO ESECUTIVO

### PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico della Regione Campania, ripartito in sei ambiti distrettuali;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2015, gli Enti Locali, attraverso l'Ente Idrico Campano, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;
- l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. prevede che *"Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:*
  - a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
  - b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti"*.
- l'art. 22, comma 1-quinquies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ha introdotto il comma 2ter dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 che così dispone: *Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis;*

### PREMESSO, INOLTRE, CHE

- i Comuni di Mignano Monte Lungo, Serino, Solofra, Baiano, Avella, Acerno, Giffoni Valle Piana, Monte San Giacomo, Valle Agricola, Sperone, con istanze prot. nn. 2846, 10919, 1586, 3213, 5118, 1245, 2055, 1219, 1044, 3299 rispettivamente del 29/04/2019, 06/11/2019, 03/02/2020, 27/08/2021, 09/09/2021, 23/02/2022, 22/02/2022, 30/03/2022, 05/04/2022, 22/04/2022, acquisite al protocollo dell'Ente in pari data rispettivamente ai nn. 8453, 20849, 1939, 17567, 18363, 3531, 3510, 6476, 7017, 8229, hanno richiesto all'Ente Idrico Campano l'accertamento dei requisiti per la salvaguardia della gestione in forma autonoma esistente presso il medesimo Comune ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- l'Ente Idrico Campano, con note prot. nn. 15585, 21357, 21360, 21356, 21353, 5267, 5269, 9281, 11614, 9388 del 08/08/2019, 22/10/2021, 22/10/2021, 22/10/2021, 22/10/2021, 15/03/2022, 15/03/2022, 09/05/2022, 09/06/2022, 10/05/2022, ha chiesto ai predetti Comuni di integrare la documentazione a corredo dell'istanza di salvaguardia proposta, al fine di fornire tutti gli elementi utili a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa citata;
- i Comuni di Avella, Baiano, Serino, Solofra, Mignano Monte Lungo, rispettivamente in data 26/05/2022, 09/06/2022, 15/02/2022, 27/04/2022, 26/02/2020, hanno trasmesso integrazioni documentali, acquisite al protocollo dell'EIC ai nn. 10632, 11678, 2708, 8444, 3608;
- il Comune di Valle Agricola, che inizialmente aveva fatto istanza ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 lettere a) e b), in data 22/06/2022 ha trasmesso nuova istanza relativa alla sola lettera a), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12484;
- i Comuni di Fontegreca e Sacco hanno fatto istanza di salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., acquisite al protocollo dell'Ente ai nn. 9776 e 12742 rispettivamente in data 16/05/2022 e 27/06/2022;

#### **Considerato che**

per quanto chiarito dal Giudice Amministrativo *"l'art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l'intero servizio idrico integrato"* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017);

**Considerato** inoltre che, sono pervenuti recenti aggiornamenti dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti tecnici per la salvaguardia di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 152/2006, relativi a:

- il Comune di Sperone in data 22/06/2022 ha trasmesso integrazioni documentali a seguito della richiesta, acquisite al protocollo dell'Ente al n. 12552;
- il Comune di Giffoni Valle Piana in data 27/06/2022 ha trasmesso integrazioni documentali a seguito della richiesta, acquisite al protocollo dell'Ente al n. 12807;
- il Comune di Avella in data 24/06/2022 ha fornito ulteriori dati ad integrazione della documentazione già inviata, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 12731;
- il Comune di Solofra in data 27/06/2022 ha fornito ulteriori dati ad integrazione della documentazione già inviata, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 12846;
- il Comune di Serino in data 29/06/2022 ha fornito ulteriori dati ad integrazione della documentazione già inviata, acquisiti al protocollo dell'Ente ai nn. 13004, 13005;
- i Comuni di Letino, San Gregorio Matese, Limatola, Cassano Irpino, Sanza e Buonabitacolo rispettivamente in data 28/06/2022, 23/06/2022, 29/06/2022, 27/06/2022, 29/06/2022, 29/06/2022, hanno fatto pervenire richiesta del riconoscimento dei requisiti di salvaguardia, ai sensi della lettera b) dell'art. 147 co.2 bis del D.lgs. 152/06, acquisite al protocollo dell'EIC ai nn. 12940, 12624, 13060, 12855, 13032, 13092, non trasmettendo informazioni sufficienti alla necessaria attività istruttoria;

### **Vista**

la Relazione tecnica istruttoria sulle istanze di salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs. 152/06, così come aggiornata con data 29 giugno 2022 in seguito alla documentazione integrativa trasmessa dai Comuni di Avella, Sperone, Giffoni Valle Piana, Solofra e Serino, nonché delle istanze pervenute dai Comuni di Letino, San Gregorio Matese, Limatola, Cassano Irpino, Sanza e Buonabitacolo, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, dalla quale emerge che è positivamente accertata l'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica, nonché sulla tutela del corpo idrico, indicate dall'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 nei Comuni di Avella, Baiano, Serino, Solofra e Sperone;

### **Ritenuto che**

- le gestioni del servizio idrico in tali Comuni possano ritenersi "gestione del servizio idrico in forma autonoma", ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, fatta salva ogni ulteriore verifica relativa agli aspetti amministrativi, ogni ulteriore determinazione dei Consigli di Distretto ed anche tenuto conto della mancata individuazione del gestore unico nell'ambito distrettuale di riferimento;
- alla luce di quanto precede, sussistano le condizioni per la conclusione favorevole del procedimento avviato in riferimento alle istanze dei Comuni di Avella, Baiano, Serino, Solofra e Sperone, in ordine all'accertamento dei presupposti e delle condizioni tecniche prescritte dalla 147, comma 2bis lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 per il riconoscimento della salvaguardia delle gestioni comunali in forma autonoma del servizio;

### **Rilevato che**

- ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2015, i Consigli di Distretto definiscono la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato Esecutivo;
- inoltre, l'art. 17 della stessa L. n. 15/2015 prescrive che il Piano di Distretto, la cui approvazione compete a ciascun Consiglio di distretto, ricomprenda il "modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato";
- che, pertanto, il presente provvedimento, unitamente agli atti istruttori che ne sono alla base, debba essere trasmesso al Consiglio di Distretto Calore Irpino per la relativa valutazione ed eventuale recepimento nell'ambito del Piano di Distretto ai fini della definizione della forma di gestione e del modello organizzativo e gestionale di distretto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del SII;

**Dato atto che** la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso da Direttore Generale;

**Espresso** il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante apposizione della firma del Direttore Generale sulla presente proposta di Deliberazione;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non occorre acquisire il parere del Responsabile di Ragioneria dell'EIC in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente proposta di provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'Ente.

Tutto ciò premesso con il voto favorevole dei presenti a meno dei componenti Luigi Sarnataro e Massimo Pelliccia, astenuti

#### DELIBERA

1. di prendere atto della positiva conclusione dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'EIC per l'accertamento dei requisiti tecnici dei Comuni di Avella, Baiano, Serino, Solofra e Sperone, e di riconoscere la sussistenza dei presupposti e delle condizioni prescritte dall'art. 147, comma 2bis lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 per la salvaguardia delle gestioni comunali in forma autonoma del servizio nei predetti Comuni;
2. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli atti istruttori che ne sono alla base, al Consiglio di Distretto territorialmente competente per la relativa valutazione ed eventuale recepimento nell'ambito del Piano di Distretto ai fini della definizione della forma di gestione e del modello organizzativo e gestionale di distretto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del SII, fatta salva ogni valutazione riferibile ad ulteriori verifiche amministrative;
3. di prevedere che le valutazioni esperite dal Consiglio di Distretto debbano comunque essere approvate da questo Comitato;
4. di dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti connessi e conseguenti volti all'esecuzione di quanto deliberato con il presente atto;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
6. di pubblicare la deliberazione all'albo pretorio on line dell'Ente Idrico Campano.

**Il Direttore Generale**

*prof. Ing. Vincenzo Belgiorno*

**Il Presidente**

*prof. Luca Mascolo*